

REGIONE LIGURIA

CIRCOLARE PER APPLICAZIONE DIRETTIVA SERVIZI (Bolkestein) E SUA ATTUAZIONE CON DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010 N. 59 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO”- (G.U. N. 94 DEL 23 APRILE 2010-SUPP. ORDINARIO N. 75).

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010, Supplemento Ordinario n. 75 è stato pubblicato il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. Tale provvedimento è entrato in vigore l'8 maggio 2010.

Il Ministero Sviluppo Economico ha, successivamente, approvato la CIRCOLARE Prot. n. 0045166 – 06/05/2010 del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione-direzione generale per il mercato la concorrenza il consumatore-la vigilanza e la normativa tecnica e numerose RISOLUZIONI.

Con il suddetto decreto viene recepita nell'ordinamento giuridico italiano la cosiddetta “Direttiva Bolkestein” che persegue l'obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato interno.

In particolare, relativamente alle competenze di carattere regionale, il decreto statale ha modificato la normativa in materia di attività commerciali, quali la somministrazione di alimenti e bevande, il commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, i regimi abilitativi, i requisiti morali e professionali.

Al fine di assicurare il tempestivo e uniforme recepimento della medesima per le materie di competenza esclusiva regionale e per quelle di competenza concorrente **l'articolo 84 del d.lgs. 59/2010, introducendo la clausola della cedevolezza**, prevede che “in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3 e 1°, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n.11.....le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto”.

La Risoluzione Ministeriale n. 53422 del 18 maggio 2010 precisa che:
“Fermo restando che le disposizioni del decreto legislativo riconducibili a tale competenza statale riservata..... non sono in alcun modo derogabili dalle leggi regionali di settore, per gli eventuali aspetti rientranti invece nelle competenze regionali le disposizioni contenute nel decreto legislativo,prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto, ma si applicano solo transitoriamente, fino all'adozione da parte delle regioni stesse delle norme di attuazione della direttiva comunitaria in argomento. Ciò anche per effetto della clausola di cedevolezza contenuta all'articolo 84, comma 1, del citato decreto legislativo....”.

Da tale disposizione discende che qualora la Regione abbia già provveduto (o dal momento in cui provvederà) all'adeguamento della propria normativa ai contenuti della Direttiva adottando apposito provvedimento si applica la normativa regionale.

Qualora invece la Regione non abbia adottato (e fin quando ciò non avvenga: per la Regione Liguria è stato presentato il DDLR n.522 del 18-1-2010) la propria normativa di attuazione della direttiva **troveranno applicazione le disposizioni del d.lgs. 59/2010**, fatto salvo il caso in cui in attuazione dell'art. 5, comma 1 (Semplificazione delle procedure), della Direttiva 2006/123/CE, si ritiene che **debba applicarsi il regime abilitativo più semplificato** e quando soccorrano **motivi imperativi di interesse generale** previsti dall'art. 4 della direttiva servizi.

Il Decreto Legislativo è composto di TRE PARTI

PARTE PRIMA

La parte prima contiene disposizioni di carattere generale, che, ai sensi del comma secondo dell'articolo 1 del decreto legislativo: “*sono adottate ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale*”.

Conseguentemente le disposizioni della parte prima del decreto trovano immediata applicazione e prevalgono sulla vigente normativa regionale, in caso di difformità.

Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare espressamente le indicazioni ministeriali relative all'articolo 25, c.4 – **SPORTELLO UNICO** – e rispetto al quale si comunica che tale **articolo risulterà operativo** a breve termine in quanto è stato approvato lo **schema di D.P.R. relativo al Regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.**

PARTE SECONDA

La parte seconda del decreto legislativo contiene “*disposizioni relative ai procedimenti di competenza dei Ministeri*”.

PARTE TERZA

Contiene il richiamato articolo 84

Come è noto la Regione Liguria, nell'ambito dell'esercizio di competenza esclusiva regionale in materia di commercio ai sensi del novellato articolo 117, comma 2, della Costituzione, con propria Legge Regionale 2 gennaio 2007, n.1 recante “Testo unico in materia di commercio” e ss.m e/o i. ha disciplinato tutte le materie che rientrano nel settore del commercio (articolo 1: La presente legge disciplina l'esercizio delle seguenti attività commerciali:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) il commercio su aree pubbliche;
- c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la distribuzione dei carburanti;
- f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
- g) i centri di telefonia in sede fissa.)

Con la presente Circolare si forniscono gli elementi utili ai fini di individuare se e quali parti della normativa e delle programmazioni commerciali ed urbanistiche in materia di

commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande vigenti in Regione Liguria siano in contrasto con la Direttiva 2006/123/CE e di conseguenza vadano prima disapplicate, ai sensi del citato art. 84, e successivamente modificate.

I REGIMI ABILITATIVI

Con riferimento ai regimi abilitativi introdotti dal d.lgs. 59/2010, si precisa che , **in attuazione dell'art. 5, comma 1 (Semplificazione delle procedure), della Direttiva 2006/123/CE, si ritiene che debba applicarsi il regime abilitativo più semplificato.**

SUBINGRESSO (TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE, O DELLA PROPRIETÀ)

La normativa regionale (articolo 132 della L.R. n.1/2007) prevede :

Articolo 132
(Subingresso)

1. Il trasferimento della gestione, salvo quanto previsto dall'articolo 136, o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al Comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 135. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante solo successivamente alla presentazione della comunicazione.

Il subingresso è soggetto a **comunicazione** effettuata dal subentrante al Comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 135. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante solo successivamente alla presentazione della comunicazione.

La normativa statale (art. 64, comma 1, d.lgs. 59/2010), prevede, invece, la D.I.A. ad efficacia immediata.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che debba **CONTINUARE AD APPLICARSI L'ARTICOLO 132 DELLA L.R. N.1/2007.**

Solo qualora, invece, fossero previsti regimi abilitativi più restrittivi rispetto a quelli introdotti dal d.lgs. 59/2010, occorrerebbe adeguarsi obbligatoriamente a questi ultimi che si riportano nei successivi Punti.

ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Articoli 65-66-67-68-69 D.LGS. N.59/2010

ESERCIZI DI VICINATO

ARTICOLO 18 L.R.N.1/07

(Procedimento per Esercizi di vicinato)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 di un Esercizio di vicinato e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico sono soggetti a previa dichiarazione di inizio

di attività al Comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ed entro e non oltre sei mesi dalla stessa.

Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne da comunicazione al Comune e alla Camera di Commercio territorialmente competenti.

Il CAPO X della L.R. n.1/2007 disciplina le **FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO** e specificatamente:

SPACCI INTERNI (articolo 104)

DISTRIBUTORI AUTOMATICI (articolo 105)

VENDITA PER CORRISPONDENZA, TRAMITE TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE (articolo 106)

VENDITA EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI (articolo 107)

Articolo 103

(Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a previa dichiarazione di inizio di attività al Comune competente per territorio e può essere effettuata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ed entro e non oltre sei mesi dalla stessa. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne da comunicazione all'amministrazione comunale.

In relazione a tutte LE MATERIE SOPRAELENATE trova applicazione quanto previsto dal d.lgs. 59/2010, ossia la **DICHIARAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITA AD EFFICACIA IMMEDIATA.**

In considerazione dell'art. 14, punto 1), lett. b) della Direttiva, che fa divieto di subordinare l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di requisiti fondati sulla residenza sul territorio dello Stato da parte del prestatore o del suo personale, tale dichiarazione di inizio di attività deve essere presentata, rispettivamente, al comune nel quale si "intende avviare l'attività" (nel caso di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e di vendita presso il domicilio del consumatore) o in quello "competente per territorio" (nel caso di esercizi di vicinato, spacci interni ed apparecchi automatici), che poi è sempre quello nel quale si avvia l'attività.

Mentre per quanto riguarda il Comune nel quale si intende avviare l'attività che, di fatto, **coincide con il Comune competente per territorio** non si pongono problemi di compatibilità degli articoli della L.R. n.1/2007 soprarichiamati con la Direttiva Servizi, si ritiene, invece, che debbano essere **DISAPPLICATE le norme regionali** nella parte in cui **prevedano la DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' DIFFERITA.**

Il DDLR. N.522 DEL 18-01-2010 ha già recepito la modifica degli articoli 18-103-104-105-106-107-108 della L.R.N.1/2007

ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

L'articolo 70 del d.lgs. 59/2010 introduce alcune modifiche alla materia del commercio su aree pubbliche intervenendo sull'articolo 28, commi 2, 4 e 13 d.lgs. 114/1998.

In particolare:

- **l'articolo 70, comma 1** prevede l'estensione della possibilità di esercizio dell'attività oltre che da parte delle società di persone anche **alle "società di capitali regolarmente costituite o cooperative"**. Ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, lett. b), della Direttiva che, tra i requisiti da sottoporre a valutazione e da eliminare qualora non giustificati da "motivi imperativi di interesse generale" e quindi discriminatori, ricomprende quelli che "impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico";

Il DDLR. N.522 DEL 18-01-2010 ha già recepito la modifica all'articolo 28 comma 2 della L.R. n.1/2007

- **l'articolo 70, comma 2** elimina il riferimento alla residenza o sede legale del richiedente e **individua nel Comune nel quale s'intende avviare l'attività** l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione. Ciò nel rispetto della prescrizione di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b) della Direttiva che vieta "il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza" poiché discriminatorio, per l'accesso ad un'attività di servizi.

NECESSITA modifica dell'articolo 34, comma 2 della L.R. n.1/2007 che attualmente indica il **Comune di residenza** del richiedente quello titolato al rilascio dell'autorizzazione al commercio in forma itinerante.

- **l'articolo 70, comma 3** elimina il ricorso alla programmazione comunale legata a criteri di natura economica o fondati sulla prova di un bisogno economico o di una domanda di mercato e viene mantenuto un regime di regolamentazione limitatamente ai casi in cui sussistano motivazioni di sostenibilità ambientale e sociale e di viabilità. Resta salva la programmazione avente per finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

Tale **prescrizione** da intendersi prevalentemente **rivolta ai Comuni** in quanto titolari della funzione di regolamentazione economica e commerciale.

Le disposizioni di cui **all'articolo 70, commi 1, 2 e 3** rappresentando l'attuazione di principi comunitari, **PREVALGONO sulle norme regionali** in contrasto **che devono essere DISAPPLICATE** e, per la clausola di cedevolezza di cui all'articolo 84 del d.lgs. 59/2010, sono **IMMEDIATAMENTE APPLICABILI NEL TERRITORIO REGIONALE**.

Si sollecitano i **Comuni**, al fine di evitare fenomeni di abusivismo, alla rigorosa **effettuazione dei controlli sui requisiti morali e professionali**.

Specificatamente:

- a) **l'art. 28, comma 2, della L.R. n.1/2007**, deve essere DISAPPLICATO nella parte in cui limita l'accesso all'attività di commercio su aree pubbliche agli imprenditori individuali ed alle società di persone, dovendosi in sua vece applicare l'art. 70, comma 1 del d.lgs. 59/2010 e cioè l'estensione **alle "società di capitali regolarmente costituite o cooperative"**;
- b) **l'art. 34, comma 2, della L.R. n.1/2007** deve essere DISAPPLICATO nella parte in cui prevede che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante sia rilasciata dal Comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica o la sede legale nel caso di società di persone, trovando in sua vece applicazione l'art. 70, comma 2, nella parte in cui riconosce come **comune competente quello nel quale il richiedente intende avviare l'attività**;
- c) **l'art. 29, comma 2, e l'articolo 30, comma 4, della L.R. n. 1/2007** prevedono una durata decennale della concessione di posteggio ed il rinnovo alla scadenza, con un conseguente meccanismo di attribuzione di priorità agli operatori che hanno già utilizzato l'area pubblica. Questa norma appare in contrasto con l'art. 12 della Direttiva e 16 del d.lgs. 59/2010, i quali, nel caso di titoli autorizzatori limitati per ragioni di scarsità delle risorse naturali, prevedono procedure imparziali e trasparenti di selezione tra candidati potenziali e durate limitate dei titoli autorizzatori, nessun rinnovo automatico né vantaggi al prestatore uscente. In relazione a tale punto, si richiama l'art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, rispetto al quale si precisa che **non è invece di immediata applicazione** in quanto **rinvia ad un atto successivo**, da assumersi con **intesa in sede di Conferenza Unificata**, l'individuazione "anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto n.59/10 " dei "criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie." In considerazione della possibilità di deroga al disposto di cui all'articolo 16" prevista dall'articolo 70, comma 5 e tenuto comunque conto delle esigenze di carattere occupazionale e sociale di tale settore distributivo nonché degli investimenti effettuati dai medesimi per attrezzare i posteggi, sarà comunque necessario procedere, con l'intesa suddetta, all'individuazione di nuovi criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

In questa **prima fase**, ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 70 è comunque da intendersi che, fino all'approvazione dei suddetti criteri:

- **le concessioni in essere** alla data dell'8 maggio 2010 (entrata in vigore del d.lgs. 59/2010) devono considerarsi valide fino alla scadenza del termine decennale già previsto. Alla scadenza, si procederà al rinnovo delle medesime tenendo conto dei criteri che saranno determinati nell'atto elaborato con intesa in sede di Conferenza Unificata;
- **le concessioni in scadenza** nel periodo compreso tra l'8 maggio 2010 e l'approvazione dei suddetti criteri saranno prorogate secondo le disposizioni regionali vigenti, fino all'approvazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 70, comma 5, citato;
- **le concessioni nuove e relative autorizzazioni** possono essere rilasciate

applicando la vigente normativa regionale e secondo i criteri comunali vigenti .

Con riferimento al commercio su aree pubbliche, si segnala una **ulteriore disposizione**:

Legge comunitaria 2009: **modifica della normativa in materia di bevande alcoliche**

La Legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), pubblicata sulla G.U. n. 161 del 14.7.2009, aveva introdotto, nella legge n. 125/2001 ("Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"), l'art. 14-bis che detta, al comma 1, nuove regole per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche sulle aree pubbliche. "La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".

Il comma 2 dell'art. 14-bis, è stato da ultimo modificato dall'art. 34 della legge di attuazione della legge comunitaria 2009, e pone un ulteriore divieto alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche sulle aree pubbliche e spazi pubblici.

"2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

Questa nuova disposizione vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche sulle aree pubbliche dalle ore 24 alle ore 7 ma, a differenza di quanto indicato precedentemente dalla legge di attuazione della comunitaria 2008, prevede la deroga per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione:

- Di fiere, sagre, mercati,
- Di altre riunioni straordinarie di persone
- Di manifestazioni.

Dalla deroga sono esclusi unicamente i commercianti mentre effettuano attività di vendita in forma itinerante.

L'inottemperanza al divieto di vendita e di somministrazione alcolici su aree pubbliche è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 e un pagamento in misura ridotta pari ad euro 4.000, somma che aumenta fino ad euro 10.000 se la violazione viene commessa dalle 24 alle 7 con distributori automatici.

Il comma 2 dell'art. 14-bis, inoltre, stabilisce che "Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate". Trattasi di una sanzione accessoria obbligatoria che impone all'organo di polizia di procedere al sequestro cautelare, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1981.

REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI

Articolo 71

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

L'art. 71 del d.lgs. 59/2010 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) disciplina interamente la materia dei requisiti soggettivi, modificandola rispetto sia alle precedenti normative statale che alle leggi regionali emanate a seguito della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

A differenza della disciplina previgente, ai fini dell'avvio di ambedue le tipologie di attività (commercio e somministrazione alimenti e bevande), l'art. 71, comma 6, lettera c) ammette la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Si ritiene necessario fornire una sintesi del rapporto intercorrente tra le succitate norme e la normativa che disciplina la materia delle professioni.

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, all'art. 3, comma 1, lett. a) definisce "**professione regolamentata**" *"l'attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio...sono subordinate...al possesso di determinate qualifiche professionali"*, come definite alla successiva lett. b)

La suddetta direttiva è stata recepita in Italia con D.lgs. 6 novembre 2007, n. 206.

Tale d.lgs. disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in uno Stato membro dell'Unione europea, per l'accesso alle professioni regolamentate.

Ai sensi della successiva lett. b), sono "**qualifiche professionali**", le qualifiche attestate da un titolo di formazione o da un'esperienza professionale.

Nell'attività commerciale si rinviengono le caratteristiche della "**professione regolamentata**" come definita ai punti 2) e 3) del citato art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. 206/2007.

Tale attività, infatti, quando è relativa alla vendita nel settore alimentare ed alla somministrazione di alimenti e bevande, richiede il possesso di una qualifica professionale come sopra definita.

La Corte Costituzionale, a tale proposito, è stata chiara (da ultimo, sent. 19/10/2009, n. 271) nell'affermare che, in materia di professioni, in virtù della sua competenza concorrente, **compete** allo **Stato individuare** sia le **figure** ed i **profili professionali**, che i **requisiti**, i **titoli** e gli **ordinamenti didattici** necessari per il relativo esercizio, in quanto tale attribuzione di competenza corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario.

Sulla base di quanto sopra esposto, e nel rispetto non tanto dell'art. 71 del d.lgs. 59/2010 quanto piuttosto dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, si ritiene che **gli artt.12 e 13 della L.R. n.1/2007** disciplinanti **i requisiti morali e professionali** debbano essere **DISAPPLICATI** dovendosi **APPLICARE** l'art. 71 del d.lgs. 59/2010 per **TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI** DISCIPLINATE DALLA L.R.N.1/2007, articolo 1.

Inoltre l'articolo 11, comma 1, lettera g) del D.lgs. n.59/2010 che stabilisce che :
L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri Italiani o di avere in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo.

Sulla base di questa disposizione sembrerebbe che non possa essere riconosciuto quale requisito professionale di accesso all'attività la **pregressa iscrizione al REC**.

In realtà, a seguito di numerose sollecitazioni, il **Ministero Sviluppo Economico** è intervenuto con alcune **RISOLUZIONI** fornendo chiarimenti in merito a tale problematica .

Più precisamente:

- con la RISOLUZIONE n. 53422 – 18.05.2010 riguardo al quesito relativo alla validità dell'iscrizione al Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha riconosciuto tale pregressa iscrizione come valida ai fini dell'esercizio dell'attività in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- con la RISOLUZIONE n. 61559 – 31.05.2010 ha, inoltre, affermato, riconfermando il precedente parere e, qui, addirittura estendendolo, che può **ritenersi requisito valido**, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale **per ambedue i settori** (sia commercio che somministrazione) anche il **possesso dell'iscrizione al Registro esercenti del commercio** di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426 ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.375.

Con riferimento, poi, al requisito **dell'attività esercitata "in proprio"** che sembrava escluso non essendo riportato nella formulazione del citato articolo 71, comma 6, il **Ministero Sviluppo Economico** ha affermato:

- con la RISOLUZIONE n. 53422 – 18.05.2010 è da **intendersi requisito professionale valido** ai fini dell'avvio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, **anche l'esercizio in proprio dell'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.** Il soggetto che ha esercitato legittimamente l'attività nel periodo prescritto, infatti, non poteva non essere in possesso del requisito e non riconoscerlo non risponderebbe a criteri di equità considerato il contenuto della disposizione di cui al citato articolo 71, comma 6, che riconosce quale requisito valido l'aver esercitato in qualità di dipendente qualificato o familiare coadiutore.

In merito al tema dei **CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALI** per l'accesso alle attività di vendita nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande in Liguria è regolamentata dalla **la D.C.R. N.18/2007** che prevede un **UNICO PROGRAMMA SIA PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE SIA PER COMMERCIO ALIMENTARE** e stabilisce che :

*Nell'ipotesi dei CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ATTRIBUZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI, essendo **corsi unici** sia per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare, si precisa quanto segue:*

- *qualora si intenda acquisire **SOLO** il requisito per l'esercizio dell'attività di **somministrazione di alimenti e bevande** la durata dei corsi sopraindicati deve essere pari a **ore 80**;*
- *qualora si intenda acquisire **SOLO** il requisito per l'esercizio dell'attività di vendita nel **settore alimentare** la durata dei corsi sopraindicati deve essere pari a **ore 60**;*
- *qualora si intendano acquisire **ENTRAMBI I REQUISITI** e , cioè, sia quello per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia quello per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare, la durata del corso deve essere pari a **100 ore**.*

Questa precisazione viene fatta poiché viene rilasciato alla fine del corso un attestato diverso a seconda che il corso sia stato richiesto ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) ovvero lettera b).

A partire dall'8 maggio 2010, si ritiene che **la frequenza, con esito positivo, di uno dei due corsi, indistintamente, sia idonea ad abilitare ad entrambe le attività**, anche alla luce della RISOLUZIONE MINISTERIALE n. 61559 – 31.05.2010 in cui si afferma che:

il **corso professionale, la pratica professionale ed il diploma o la laurea**, di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c) del citato comma 6 dell'articolo 71 del D.lgs. n.59/2010, che abbiano come oggetto il solo commercio di prodotti alimentari, danno diritto ad accedere anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e viceversa.

Per quanto riguarda, poi, IL TITOLO DI STUDIO la L.R. n.1/2007 all'art. 13, comma 1, lettera a) Punto 1, prevede il titolo di studio solo per la somministrazione e non per il commercio .

Sulla base di quanto più sopra precisato, si ritiene applicabile , anche in questo caso, la normativa statale ed in particolare **trova applicazione** la precisazione fornita con la surrichiamata **RISOLUZIONE MINISTERIALE n. 61559 – 31.05.2010**e cioè:

-il **diploma o la laurea**, di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c) del citato comma 6 dell'articolo 71 del D.lgs. n.59/2010, che abbiano come oggetto il solo commercio di prodotti alimentari, danno diritto ad accedere anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e viceversa.

Si richiama la **D.C.R. N.5/2008** (programmazione commerciale ed urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande) la quale stabilisce che I TITOLI DI STUDIO di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) Punto 1, debbano essere.:

- *diploma d'istituto professionale o di istituto tecnico alberghiero, sia triennale che quinquennale, attinente la preparazione, la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande e comprensiva dell'attività amministrativa;*
- *laurea breve o specialistica finalizzata prevalentemente alla preparazione o somministrazione di alimenti e bevande da individuare tra i percorsi previsti dall'autonomia*

didattica riconosciuta agli atenei secondo le disposizioni vigenti dell'ordinamento giuridico italiano.

Si ritiene che tali **TITOLI DI STUDIO** siano, al momento, **COMPATIBILI** con quanto previsto dall'articolo 71, comma 6, lettera c) del D.lgs.n.59/2010, fatto salvo il caso in cui lo Stato, in virtù della sua competenza ad **individuare** sia le **figure** ed i **profili professionali**, che i **requisiti**, i **titoli** e gli **ordinamenti didattici** necessari per il relativo esercizio, preveda **ALTRI E/O DIVERSI TITOLI DI STUDIO.**

In conclusione, si ritiene opportuno ripetere che, alla luce dell'art. 71 del d.lgs. 59/2010, sia **il corso di formazione professionale**, che **la pratica professionale** che il possesso del **titolo di studio abilitano indifferentemente ad entrambe le attività**, di vendita alimentare e di somministrazione.

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 64

Somministrazione alimenti e bevande

TRASFERIMENTO DI SEDE- DI GESTIONE -DI PROPRIETA'

Il comma 1 dell'articolo 64 stabilisce che

Il **trasferimento di sede** e il **trasferimento della gestione** o della **titolarità** degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti **a dichiarazione di inizio di attività** da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.241.

La **CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 06/05/2010** STABILISCE CHE:

- nel caso di **TRASFERIMENTO DI SEDE** di un esercizio di somministrazione, l'operatore è tenuto alla **dichiarazione di inizio dell'attività** e **poi all'invio** della comunicazione contestualmente all'avvio. Di conseguenza, l'avvio effettivo dell'attività nella nuova sede non può essere effettuato prima del decorso dei trenta giorni a far data dalla presentazione della dichiarazione visto che la disposizione che lo disciplina richiama espressamente il primo periodo del comma 2 dell'art. 19. Trattasi quindi di **dichiarazione di inizio dell'attività (DIA) ad efficacia differita** , ai sensi dell'art. 19 c. 2 primo periodo della legge 241/1990 smi.

L'articolo 55 (Funzioni amministrative dei Comuni) della L.R. n.1/2007 stabilisce che:

1. L'apertura e il **trasferimento di sede** degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad **autorizzazione** rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

Si ritiene che debba **CONTINUARE AD APPLICARSI L'ARTICOLO 55 DELLA L.R. N.1/2007** e, specificatamente, l'istituto dell' **AUTORIZZAZIONE** per il **TRASFERIMENTO DI SEDE**, in quanto si configura l'ipotesi dei motivi imperativi di interesse generale previsti dall'art. 4 della direttiva servizi.

Si riconosce, infatti la necessità di garantire e tutelare i consumatori, e più in generale i cittadini, nei loro fondamentali diritti, con particolare riferimento alla tutela della salute, della sicurezza e dell'integrità ambientale.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, infatti, in generale, sia nel caso di nuove aperture che nei casi di trasferimento di sede, presenta aspetti che attengono l'imprescindibilità di rispetto alla sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità, di tutela dell'ordine pubblico, del consumo di alcolici, del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. Naturalmente sono in ogni caso tutelate le zone di pregio artistico, storico, architettonico.

Il regime autorizzatorio in esame non è discriminatorio nei confronti del prestatore, in quanto non sono previste differenziazioni tra prestatori nazionali e transfrontalieri.

A ciò si aggiunga che i controlli ex-post (come nel caso in cui si applicasse l'istituto della D.I.A. ad efficacia differita) non possono avvenire in numero e con frequenza tale da consentire la garanzia e la tutela dei cittadini, destinatari dei servizi, nei loro fondamentali diritti più sopra richiamati, senza contare le criticità legate al fenomeno della c.d. "Movida", particolarmente sentito nel territorio ligure.

Nel caso, invece, di **TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ O DELLA GESTIONE**, ai sensi dell'art. 132 della L.R. n.1/2007, è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al Comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 135. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante solo successivamente alla presentazione della comunicazione.

La normativa statale (art. 64, comma 1, d.lgs. 59/2010), prevede, invece, **la D.I.A. ad efficacia immediata.**

Si ritiene che debba **CONTINUARE AD APPLICARSI L'ARTICOLO 132 DELLA L.R. N.1/2007**, in quanto **più favorevole** come sopra precisato al Punto sui **REGIMI ABILITATIVI** in attuazione dell'art. 5, comma 1 (Semplificazione delle procedure), della Direttiva 2006/123/CE, si ritiene che **debba applicarsi il regime abilitativo più semplificato.**

APPLICAZIONE ARTICOLO 10, COMMA 2, lettere e) ed h) - L.R.N.1/2007 .

(Non applicazione normativa regionale ad alcune attività)

L'art. 64, comma 7, del d.lgs. 59/2010 (che, confermando quanto già previsto al comma 6, lett. b), dell'art. 3 della L. 287/1991), esclude soltanto dalla programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate “negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati” .

La L.R.N.1/2007, all'articolo 10, comma 2, lettera e) esclude, invece, l'applicabilità dell'intera disciplina in materia di commercio (compresi requisiti soggettivi di accesso) alle suddette attività di somministrazione.

Con riferimento ai regimi abilitativi introdotti dal d.lgs. 59/2010, si precisa che , **in attuazione dell'art. 5, comma 1 (Semplificazione delle procedure), della Direttiva 2006/123/CE, si ritiene che debba applicarsi il regime abilitativo più semplificato .**

Si rammenta, inoltre, che sia la normativa statale (l. 29 marzo 2001, n. 135, recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”) che quella regionale che disciplinano la materia non prevedono requisiti professionali per l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva; per cui si ritiene che il citato art. 64, comma 7, non abbia voluto modificare la suddetta legge e pertanto rimane **APPLICABILE LA NORMA REGIONALE, IN QUANTO PIÙ FAVOREVOLE AL PRESTATORE.**

SORVEGLIABILITA'

Il comma 5 dell'art. 64 del d.lgs. 59/2010 ha stabilito che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande continuano ad essere subordinati al possesso dei **requisiti di sorvegliabilità**.

In Regione Liguria tali norme non sono mai state disapplicate anche perché trattasi di materia attinente l'ordine pubblico e la sicurezza, di competenza esclusiva statale.

Si conferma, pertanto, quanto già previsto dalla D.C.R. N. 5/2008 nella:

- I PARTE- DISPOSIZIONI ESPLICATIVE DEL CAPO VI DELLA L.R.N.1/2007-
”SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Richiama la normativa sulla **SORVEGLIABILITÀ** che è la seguente:

DECRETO MINISTERIALE 17 DICEMBRE 1992, n. 564 e DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1994 n. 534.

REQUISITI PROFESSIONALI PER ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

Si conferma, altresì, quanto riportato nella già previsto dalla D.C.R. N. 5/2008 nella:

- I PARTE- DISPOSIZIONI ESPLICATIVE DEL CAPO VI DELLA L.R.N.1/2007-
"SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

REQUISITI PROFESSIONALI

Per quanto riguarda il **REQUISITO DELLA PRATICA PROFESSIONALE**, si precisa ancora che, l'attività svolta dalle **IMPRESE ARTIGIANE** iscritte agli albi di cui all'art. 17 della L.R. 2 gennaio 2003 n. 3, nonché quella svolta da **PESCATORI e AGRICOLTORI**, che possono vendere i prodotti oggetto della loro attività, non integra il requisito professionale di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) Punto 2) e lettera b), Punto 2.

Ciò in coerenza con quanto già previsto da una precedente circolare del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 3 dicembre 1999, protocollo n. 530923 e sulla base di quanto stabilito con SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO n. 865/06.

Ne consegue che i medesimi, qualora intendessero esercitare l'attività commerciale nel settore alimentare ovvero quella di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 13 del T.U.C.

APPUNTO SU STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Si ritiene che, poiché l'articolo 71 della versione del Decreto Legislativo, prima della sua approvazione definitiva, prevedeva anche un intervento su questo settore ma è stato successivamente eliminato, la disciplina della stampa quotidiana e periodica debba essere ancora quella contenuta nella L.R. n. 1/2007.

Mentre, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della Direttiva Servizi e art. 12 del D. Lgs. N.59/2010, non possono trovare applicazione i piani comunali di regolamentazione del settore elaborati sulla base di criteri che prevedano restrizioni quantitative o territoriali etc..

1° luglio 2010